

REGOLAMENTO (CEE) N. 1811/88 DEL CONSIGLIO**del 23 giugno 1988****relativo all'applicazione della decisione n. 1/88 della Commissione mista CEE-EFTA «Transito comune» che modifica le appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 3 della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime di transito comune⁽¹⁾ conferisce alla Commissione mista, istituita da tale convenzione, il potere di adottare, mediante decisione, taluni emendamenti alle appendici della convenzione;

considerando che la Commissione mista ha deciso di modificare e di adattare talune disposizioni figuranti nelle appendici I, II e III della convenzione;

considerando che queste modifiche e questi adattamenti formano oggetto della decisione n. 1/88 della Commis-

sione mista; che è necessario prendere le misure che l'esecuzione di tale decisione comporta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È applicabile nella Comunità la decisione n. 1/88 della Commissione mista CEE-EFTA-transito comune che modifica le appendici I, II e III della convenzione relativa ad un regime di transito comune.

Il testo di questa decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. von GELDERN

(¹) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 1.